

COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

N° 3 Registro Delibere

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Oggetto:

Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane - individuazione zone non metanizzate.

L'anno duemiladieci, addì diciotto del mese di marzo alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assent
1	Destri Nereo	X	
2	Zorzi Roberto	. X	
3	Accordini Francesco	X	
4	Ambrosi Renzo		X
5	Stella Sandro	X	
6	Chiereghini Andrea	X	
7	Cristini Franco	X	
8	Minelli Fabio	X	
9	Bonazzo Emanuele	X	

10	Vassanelli Elisabetta
11	Fiorio Roberto
12	Cazzadori Laura
13	Zampieri Elly
14	Cavattoni Rosanna
15	Sandri Remo
16	De Battisti Besi Vittorio
17	Toffalori Pier Luigi

Totale Presenti / Assenti

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
15	2

Il Sig. Destri Nereo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla adunanza il Dott. Luciano Gobbi Segretario Generale del Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Su invito del Sindaco, illustra la proposta di deliberazione <u>il Responsabile del Settore Affari Generali, dott. Luca Pinali,</u> presente in sala.

Il consigliere TOFFALORI Pier Luigi chiede se è una deliberazione doverosa, visto che è da anni che la si adotta, per dare alle famiglie alcune agevolazioni.

Il Sindaco invita i cittadini, che intendono usufruire delle agevolazioni, di esaminare attentamente la deliberazione. Non segue discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 8 della L. 448/1998 (Legge Finanziaria 1999) aveva introdotto, per l'anno 1999, per tutti i Comuni non metanizzati inseriti in zona climatica E di cui al DPR 412/93, una serie di benefici fiscali a compenso dei maggiori oneri derivanti ai cittadini di tali Comuni per l'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio ed al GPL usati come combustibile da riscaldamento;
- che con il DPR 26 Agosto 1993 il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella è stato inserito nella fascia climatica E;
- che la suddetta disposizione era apparsa subito altamente discriminatoria per i Comuni parzialmente metanizzati inseriti nella fascia climatica "E", come il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in quanto le frazioni non metanizzate di tali Comuni non potevano usufruire dei benefici fiscali sopra citati, pur non essendo servite dal servizio gas-metano;
- che, a seguito delle proposte formulate a livello governativo dall'ANCI, dall'UNCEM e dai vari Comuni interessati con l'art. 12 comma 4, della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000), è stato disposto di estendere il suddetto beneficio anche alle frazioni non metanizzate dei comuni parzialmente metanizzati ricadenti nella zona climatica "E", da individuare con deliberazione di Consiglio Comune dagli enti locali interessati, trasmettendo poi tale delibera entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2001, esecutiva, avente ad oggetto "Agevolazioni prezzo gasolio e GPL impiegati come combustibile da riscaldamento nelle abitazioni in frazioni o case sparse del Comune. Individuazione delle aree." sono state individuate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della L. 448/1998, le zone del territorio comunale interessate alle suddette agevolazioni, risultanti dalle planimetrie su A) e sub B) allegate alla deliberazione medesima, trasmettendo lo stesso provvedimento al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per i successivi provvedimenti di competenza;
- che l'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), innovando la normativa applicabile fino al 31 dicembre 2001, ha disposto che, per gli anni 2002 e 2003 le agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23.12.1998, n. 448 e successive modifiche, per l'impiego di combustibili per il riscaldamento (gasolio e gas di petrolio liquefatti) in particolari zone geografiche siano accordate, relativamente ai comuni di fascia E, anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 08.07.2002, esecutiva, avente ad oggetto "Agevolazioni prezzo gasolio e GPL impiegati come combustibile da riscaldamento nelle abitazioni in frazioni o case sparse del Comune. Individuazione delle aree." sono state individuate, con decorrenza dal 1 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della L. 448/1998, come modificato dall'art. 13, comma 2 della Legge 448/2001 le zone del territorio comunale interessate, alla luce della sopravvenuta normativa, alle suddette agevolazioni, zone risultanti dalle planimetria su A) allegata alla deliberazione medesima, trasmettendo lo stesso provvedimento al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per i successivi provvedimenti di competenza;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 08.07.2002, esecutiva, avente ad oggetto "Conferma aree individuate con deliberazione C.C. n. 44 del 08/07/2002 per agevolazioni prezzo gasolio e gpl usati per riscaldamento anno 2003." sono state confermate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della L. 448/1998, come modificato dall'art. 13, comma 2 della Legge 448/2001 le zone del territorio comunale interessate alle suddette agevolazioni, come individuate con la sopra richiamata deliberazione del C.C. n. 44/2002, trasmettendo lo stesso provvedimento al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per i successivi provvedimenti di competenza;

Atteso che, negli anni successivi, il sopraccitato beneficio fiscale è stato prorogato annualmente a compenso dei maggiori oneri derivanti ai cittadini per l'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio ed al GPL usato come combustibile da riscaldamento;

Visto l'art. 2, comma 13, della Legge 22-12-2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009) che aveva prorogato fino al 31 dicembre 2009 le disposizioni in materiale di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e GPL impiegati nelle

frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui all'art. 13, comma 4, della Legge 28-12-2001, n. 448;

Visto che nella Legge Finanziaria per il 2010 (Legge 23-12-2009 n. 191) e nel Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 denominato "Milleproroghe", non c'è più traccia della proroga dell'agevolazione fiscale sopra specificata;

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane del 15.01.2010 protocollo n. 5961, avente per oggetto "Regimi fiscali in materia di accise vigenti dal 1° gennaio 2010", con la quale, segnalando le variazioni efficaci a partire dal 1 gennaio 2010 relative a specifici regimi fiscali attualmente vigenti nel settore delle accise, precisa che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998 è dal 2010 applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intendendo come frazioni, ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 268/2000, convertito con modificazioni dalla Legge 354/2000, come "... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane del 9 febbraio 2010, prot. A5177, con la quale invita l'Amministrazione Comunale a rivedere la deliberazione di Consiglio Comunale adottata precedentemente, distinguendo con esattezza le zone metanizzate da quelle non metanizzate, sulla base dei criteri del citato Decreto Ministeriale del 30 aprile 2001, individuando, pertanto, le frazioni NON metanizzate che si trovano al di fuori del centro abitato dove è ubicata la casa comunale;

Accertato che le porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, non metanizzate ove è applicabile, a decorrere dal 1 gennaio 2010, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998, sono quelle evidenziate in verde nella planimetria **allegato sub A)** al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

Visti:

- la Legge n. 488/1998;
- l'art. 12, comma 4, della Legge 488/1999;
- il Decreto del Ministero delle Finanze del 30 aprile 2001;
- l'art. 2 comma 13 della Legge 22-12-2008, n. 203;
- 1'art. 4, comma 3, della Legge n. 354 del 23.11.2000;
- la legge 191/2009 (finanziaria 2010);
- il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, inseriti in atti;

Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) nelle forme di legge, con il seguente esito: - presenti n. 15 - favorevoli n. 15 (all'unanimità),

DELIBERA

- 1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2. di individuare le porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, non metanizzate ove è applicabile, a decorrere dal 1 gennaio 2010, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998, come evidenziate in verde nella planimetria allegato sub A) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto che, a seguito di quanto disposto nei punti 1) e 2) del presente provvedimento, la riduzione sul prezzo di gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della L. 448/1998, come modificato dall'art. 13, comma 4 della Legge 488/1999, nelle quali ricade il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, quale Comune parzialmente metanizzato ricadente nella fascia climatica "E": i cittadini beneficiari della riduzione dovranno, pertanto, richiedere il relativo rimborso da parte delle ditte interessate se la fornitura è stata fatturata con il prezzo intero e, successivamente all'adozione del presente atto deliberativo, richiedere immediatamente la riduzione, così come concordato con l'Agenzia delle Dogane di Verona;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Finanze, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'Agenzia delle Dogane di Verona per opportuna conoscenza;
- 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, al fine di dare immediatamente operatività al presente provvedimento, a seguito di separata votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) che ha ottenuto il seguente esito:
 - presenti n. 15 favorevoli n. 15 (all'unanimità).-

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA Provincia di Verona

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 5 DEL 09/03/2010

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane - individuazione zone non metanizzate.

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 si esprimono i seguenti pareri:

In ordine alla Regolarità Tecnica

favorevole	A favorevole	favorevole
contrario	contrario	contrario
Il Responsabile del Servizio	II Responsabile del Servizio	Il Responsabile del Servizio

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Fto Destri Nereo

IL SEGRETARIO GENERALE Fto dott. Luciano Gobbi

REFERTO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione è pubblicata oggi Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 2 6 MAR. 2010 all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI Fto dott. Pinali Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno dalla pubblicazione.

decorsi 10 giorni

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI Fto dott. Pinali Luca

<u>Visto di spesa:</u>	IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO TRIBUTARIO	
□ prenotazione□ impegno	(rag. Boscaini Giovanna)	
Copia conforme all'originale in ca	arta libera per uso amministrativo	
TAN 10 COMUNE	IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI dott. Pinali Luca	
**************************************	***************************************	